



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^a legislatura

ALLEGATO C Dgr n. 256 del 8 marzo 2016 pag. 1/13



Cooperazione Territoriale Europea

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020

Versione 1.1 - Decisione della Commissione europea C(2015)9342 del 15 dicembre 2015

Estratto: Sezione 5 – paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Traduzione in lingua italiana (*non ufficiale*)

SEZIONE 5: DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE

5.1. Autorità e organismi competenti

Tabella 21: Autorità di Programma

Autorità/organismo	Denominazione dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità	Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica o posizione)
Autorità di gestione	REGIONE VENETO Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali - Sezione AdG Italia Croazia	Direttore di sezione
Autorità di certificazione	REGIONE VENETO Area "Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi"	Direttore di area
Autorità di audit	Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) - Settore Audit Comunitario	Dirigente di settore

L'organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti è:

- l'autorità di gestione
 l'autorità di certificazione

Tabella 22: Organismi designati per svolgere le attività di controllo e di audit

Autorità/organismo	Nome dell'autorità o dell'organismo e della sezione o unità	Dirigente dell'autorità o dell'organismo (carica, posizione)
Organismi designati per svolgere i compiti di controllo	Croazia: Agenzia per lo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia, Direzione per la gestione finanziaria e rendicontazione, Servizio controlli di primo livello	Direttore
Organismi designati per svolgere i compiti di controllo	Italia: istituzione di una lista di controllori di programma	Autorità di gestione
Organismi designati per svolgere i compiti di audit	Croazia: Agenzia per l'audit del sistema di attuazione dei programmi UE	Direttore dell'Agenzia
Organismi designati per svolgere i compiti di audit	Italia: l'Autorità di Audit designata, assistita da un gruppo di auditor che saranno i referenti per l'audit svolto nel territorio	AVEPA, Dirigente Settore Audit comunitario

5.2 Procedura di costituzione del segretariato congiunto

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento sulla Cooperazione Territoriale Europea (CTE), l'Autorità di Gestione, previa consultazione e in accordo con gli Stati Membri, istituirà un Segretariato Congiunto (SC).

Il Segretariato congiunto è incaricato dell'assistenza all'Autorità di Gestione e al Comitato di Sorveglianza nella realizzazione delle loro rispettive funzioni. Inoltre, esso è incaricato anche della diffusione di informazioni ai potenziali beneficiari circa le opportunità di finanziamento e dell'assistenza ai beneficiari durante la realizzazione delle operazioni.

L'Autorità di Gestione assicura il coordinamento generale del processo e che le procedure di assunzione rispettino i principi di pari opportunità e di non-discriminazione, così come la loro diffusione ampia divulgazione.

Gli uffici della Regione Veneto, situati a Venezia, saranno la principale sede del Segretariato congiunto e del suo capo; due uffici distaccati del SC saranno presenti in Croazia (uno a Zara e un altro a Dubrovnik) per assicurare che l'attuazione del programma sia geograficamente bilanciata.

I due uffici distaccati, quali parti integranti del Segretariato congiunto, opereranno in stretta collaborazione con i membri del Segretariato di Venezia per l'intero periodo di programmazione e faranno riferimento al capo del SC per una gestione congiunta delle attività.

Lo staff del Segretariato congiunto sarà assunto in conformità alle vigenti norme italiane e croate.

Il SC sarà assunto:

- attraverso una procedura aperta, trasparente e competitiva a livello internazionale, sulla base di profili professionali o termini di selezione concordati e approvati da entrambi i Paesi;
- entrambi i Paesi saranno membri della commissione di valutazione.

5.3 Descrizione sommaria delle modalità di gestione e di controllo

Le modalità di gestione e controllo del Programma Italia - Croazia sono di seguito descritte. Informazioni più dettagliate saranno fornite nel documento di Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo che verrà elaborato per supportare la designazione delle autorità di gestione e di certificazione in conformità all'art. 124 del Regolamento sulle disposizioni comuni (Regolamento Generale). Esse saranno approvate dal Comitato di Sorveglianza.

La lingua del programma è l'inglese; tutti i manuali, le checklist e altra documentazione pertinente verranno forniti in inglese.

Comitato di Sorveglianza (CdS)

In conformità all'art. 47 del Regolamento Generale, il Comitato di Sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati Membri della decisione della Commissione che adotta il programma di cooperazione.

La sua composizione sarà concordata dagli Stati Membri che partecipano al programma e includerà i loro rappresentanti pertinenti.

La composizione del Comitato di Sorveglianza sarà conforme a quanto disposto all'art. 5.2 del Regolamento Generale ed ai requisiti previsti dal Regolamento Delegato della Commissione n. 240/2014– Codice di Condotta; saranno altresì coinvolti, ai sensi dell'art. 10.2 del Codice di Condotta, rappresentanti delle parti economiche e sociali nonché organizzazioni bilaterali non governative e organismi che rappresentano la società civile (ad esempio partner ambientali ed organizzazioni non governative).

Il Comitato di Sorveglianza sarà presieduto da uno Stato Membro secondo un principio di rotazione descritto nel regolamento interno, mentre l'Autorità di Gestione agirà in co-presidenza per assicurare la continuità. Il Comitato di Sorveglianza predisporrà ed approverà il proprio regolamento interno, che conterrà una descrizione dettagliata dei compiti, composizione e diritto di voto del Comitato.

In linea di principio, le decisioni del Comitato di Sorveglianza saranno assunte secondo la regola del consenso, per cui ciascuno Stato Membro disporrà di un voto.

Il Comitato di Sorveglianza includerà anche rappresentanti di:

- Commissione Europea, a titolo consultivo;
- Autorità di Gestione (AdG), a titolo consultivo;
- Segretariato congiunto (SC), a titolo consultivo e con ruolo di segreteria a supporto del Comitato di Sorveglianza;
- Autorità di Audit (AdA), in qualità di osservatore indipendente.

L'Autorità di Certificazione (AdC) parteciperà su invito della Presidenza del Comitato, qualora necessario.

Il Comitato di Sorveglianza si riunirà almeno una volta all'anno. Le decisioni potranno essere adottate anche attraverso procedura scritta, escluse quelle di rilevanza strategica per le quali sono richieste decisioni adottate nel corso di incontri congiunti. Le decisioni che possono essere assunte attraverso procedura scritta possono essere relative, indicativamente, a cambiamenti nell'ambito del ciclo di vita dei progetti, per esempio: durata o cambiamento di attività o di partner.

Ciascuno Stato Membro dovrà essere egualmente rappresentato e attenersi al principio di partenariato nella gestione, nel monitoraggio e nella valutazione delle operazioni in tutte le fasi di attuazione del Programma.

La lista dei membri del Comitato di Sorveglianza sarà pubblicata sul sito web del Programma; altre disposizioni sulla trasparenza delle decisioni del Comitato di Sorveglianza saranno indicate nel regolamento interno.

Secondo l'art. 49 del Regolamento Generale, il CdS è incaricato di sovrintendere all'attuazione del Programma e ai suoi progressi verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati, come pure di esaminare tutti gli aspetti che impattano sul suo livello di performance. Esso sarà consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprimerà un parere su ogni modifica al Programma proposta dall'Autorità di Gestione. Inoltre, può fare

osservazioni per quanto riguarda l'attuazione e la valutazione del Programma, comprese le azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi. In aggiunta alle funzioni riportate all'art. 110 del Regolamento Generale, il Comitato di Sorveglianza dovrà operare nel rispetto di quanto disposto agli artt. 7, 21, 49, 50, 56, 116 del Regolamento Generale e all'art. 12 del Regolamento sulla Cooperazione Territoriale Europea (CTE). Le decisioni del Comitato di Sorveglianza dovranno essere esenti da pregiudizi e non dovranno essere influenzate da alcun interesse di parte, personale o corporativo, di qualsiasi membro del Comitato di Sorveglianza.

Il regolamento interno del CdS conterrà gli elementi elencati all'art. 11 del Regolamento UE n. 240/2014.

Comitati nazionali (CN)

Ciascuno Stato Membro potrà organizzare il proprio comitato nazionale con un ruolo di soggetti consultivi. Questi coinvolgeranno autorità nazionali, regionali e locali, così come le autorità e istituzioni pertinenti competenti in specifici settori di intervento, le organizzazioni non governative e ogni altro partner socio-economico e istituzionale considerato pertinente dallo Stato Membro interessato. I CN assicureranno coerenza di intervento con le pertinenti politiche e programmi dell'area coinvolta.

Le risultanze degli incontri dei CN saranno riferite dai rappresentanti del CdS nel corso degli incontri del Comitato stesso.

Responsabilità degli Stati Membri

Gli Stati Membri mantengono le seguenti principali responsabilità:

- nominano i loro rappresentanti nel Comitato di Sorveglianza al fine di contribuire al coordinamento generale e al monitoraggio del Programma nel loro territorio e sostengono la responsabilità finanziaria in linea con il par 5.4;
- sono responsabili della verifica delle spese dei beneficiari presenti nel loro territorio al livello amministrativo appropriato in conformità alla tabella 22;
- partecipano alle attività di audit quali membri del Gruppo di Revisori e sono responsabili degli audit realizzati nel loro territorio in conformità alla tabella 22.

Entrambi gli Stati Membri concordano nell'applicare il principio di partenariato (art. 5 del Regolamento Generale) e di collaborare per una sana gestione, controllo e attuazione del Programma.

Gli Stati Membri possono stabilire regole scritte che governino le loro relazioni con l'AdG e l'AdA, i rapporti tra le stesse, e le relazioni tra tali autorità e la Commissione europea.

Gli Stati Membri dovranno assicurare che le autorità di attuazione del Programma dispongano di tutte le informazioni necessarie e legalmente consentite per svolgere i compiti a loro assegnati.

Autorità di Gestione (AdG)

L'AdG designata sarà assistita da un SC e sarà responsabile della gestione e dell'attuazione del Programma secondo il principio di sana gestione finanziaria. Ad essa competono le funzioni descritte all'art. 125 del Regolamento Generale e all'art. 23 del Regolamento CTE.

L'AdG agisce per il bene e per la regolare attuazione del Programma in collaborazione con gli Stati Membri. Inoltre, agisce in piena coerenza con le norme istituzionali, legali e finanziarie italiane.

L'AdG è incaricata di assicurare il necessario flusso di comunicazione e di fornire informazioni sia al CdS che alla Commissione europea, con particolare riferimento all'avanzamento del Programma, agli indicatori e ai dati.

L'AdG pone in essere misure antifrode ed anticorruzione efficaci e adeguate tenendo in considerazione i rischi identificati (Regolamento Generale art. 125(4)(c)). Garantisce anche che i controlli antifrode siano svolti in collaborazione con i rappresentanti dei paesi che partecipano al Programma.

Inoltre, l'AdG mette in atto procedure per assicurare che tutti i documenti relativi alla spesa e alla pista di controllo siano tenuti in conformità a quanto disposto all'art. 72 del Regolamento Generale.

L'AdG sarà beneficiaria solo dell'Asse Prioritario 5; saranno garantite disposizioni che assicurino che le verifiche sui servizi e sui prodotti co-finanziati avvengano nel rispetto di una adeguata separazione di funzioni.

L'AdG assicura un flusso comunicativo stabile con richiedenti e beneficiari fornendo tutta la documentazione e le informazioni necessarie, compresi i requisiti specifici relativi a prodotti o servizi da fornire nel corso dell'attuazione del progetto, il piano finanziario e i limiti temporali legati alla sua esecuzione.

Autorità di Certificazione (AdC)

Secondo l'art. 24 del Regolamento CTE, l'AdC eseguirà le funzioni previste all'art. 126 del Regolamento Generale.

In particolare, l'AdC è responsabile della formulazione e presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento e della certificazione che tali richieste risultino da sistemi di registrazione contabile affidabili, siano basate su documenti giustificativi verificabili e siano state oggetto di verifiche da parte dell'AdG prima dell'inoltro alla Commissione. Maggiori dettagli sui compiti dell'AdC saranno contenuti nella Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo.

Autorità di Audit (AdA)

L'AdA svolge le proprie funzioni in conformità agli art. n. 123, 124, 127 e 128 del Regolamento Generale e agli artt. 21 e 25 del Regolamento CTE.

Essa è indipendente dagli altri organismi previsti dal programma ed è stata individuata nel Settore Audit Comunitario di AVEPA, agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura dotata di autonomia finanziaria, contabile, organizzativa ed amministrativa.

L'AdA agisce, durante l'attuazione dei propri compiti, in piena conformità alle disposizioni normative italiane.

Gruppo di Revisori (GdR)

L'AdA è assistita da un gruppo di revisori in conformità all'art. 25 del Regolamento CTE. I rappresentanti del GdR saranno nominati dagli Stati Membri interessati.

Il rappresentante dei revisori della Croazia verrà nominato dall'Agenzia croata per l'audit del sistema di attuazione dei programmi europei, mentre per l'Italia il rappresentante dei revisori verrà nominato direttamente dall'AdA. I membri del GdR saranno autonomi rispetto al Sistema di Gestione e Controllo del programma, ed in particolare rispetto al Comitato di Sorveglianza e ai controllori ex art. 23.4 del Regolamento CTE e rispetto a ogni operazione finanziata.

Il GdR sarà costituito al più tardi entro tre mesi dalla decisione di approvazione del Programma di cooperazione Italia – Croazia. Esso redigerà il proprio regolamento interno e sarà presieduto dall'AdA. Il gruppo dei revisori assicurerà, inoltre, che i soggetti responsabili delle verifiche di audit abbiano la necessaria indipendenza funzionale.

Ciascuno Stato Membro sarà responsabile delle verifiche di audit eseguite sul proprio territorio così come disposto dalla tabella 22.

Segretariato congiunto (SC)

In conformità all'art. 23 del Regolamento CTE, il SC è responsabile dell'assistenza all'AdG e al CdS nell'espletamento delle loro funzioni.

Inoltre, esso fornisce informazioni a potenziali beneficiari circa le opportunità di finanziamento del Programma di cooperazione Italia – Croazia e assiste i beneficiari durante l'attuazione dei progetti.

All'interno di questo quadro, il SC assisterà l'AdG nei seguenti compiti:

- servizi di segreteria e attività amministrative;
- gestione quotidiana e attuazione del Programma;
- predisposizione e attuazione della strategia di comunicazione, in conformità all'art. 116 del Regolamento Generale e con i requisiti generali in materia di comunicazione;
- predisposizione di tutti i documenti finalizzati alla presentazione delle proposte progettuali (quali: modello di presentazione della domanda, guida per la compilazione delle domande, manuale del

programma, linee guida per la rendicontazione delle spese, modelli di contratto tra l'AdG e i Lead Partner, e tra il Beneficiario capofila e i Partner di progetto);

- ricezione delle proposte progettuali e coordinamento della procedura di selezione secondo i criteri approvati dal CdS; se necessario, la procedura di selezione sarà svolta con il supporto di esperti esterni. Il processo di selezione è caratterizzato da un controllo di eleggibilità (finalizzato alla verifica della conformità con i criteri formali predefiniti) e da una verifica di qualità (finalizzata all'analisi della qualità delle proposte presentate in relazione ai criteri di selezione predefiniti); il SC è direttamente coinvolto nell'intero processo;
- presentazione dei risultati della procedura di selezione al CdS, responsabile dell'approvazione per il finanziamento;
- aggiornamento delle informazioni nel sistema di monitoraggio a livello di programma e di progetto;
- predisposizione di report sullo stato di avanzamento del programma.

Il supporto del SC al CdS consisterà nelle seguenti attività:

- servizi di segreteria, organizzazione delle riunioni, predisposizione dell'agenda e tenuta dei verbali;
- analisi preliminare delle proposte di progetto sulla base dei principi indicati dal CdS;
- predisposizione dei documenti necessari per supportare il CdS nella selezione delle proposte progettuali, anche relazionandosi con gli esperti designati, e preparazione delle proposte di documenti per l'approvazione dei progetti.

Il SC assisterà i beneficiari del programma nelle seguenti attività:

- help desk, quale primo punto di contatto per i potenziali beneficiari per informazioni sul programma e successivamente per i beneficiari durante l'attuazione dei progetti;
- verifica preliminare delle proposte progettuali candidate ai bandi, per appurare la loro correttezza formale e la completezza della documentazione;
- monitoraggio dello sviluppo delle attività progettuali e delle spese sostenute.

Organizzazione della valutazione e selezione delle operazioni

Tipi di operazioni

I bandi per la presentazione di proposte di progetto per il finanziamento di progetti standard e strategici saranno emanati secondo le necessità del programma e delle sue performance intermedie e finali.

La selezione dei progetti sarà conforme ai requisiti stabiliti all'art. 125.3 del Regolamento Generale. In base alla specificità del bando, saranno stabilite diverse modalità (ad es. bandi a uno o due step, bandi specifici mirati, ecc.) per la presentazione delle proposte di progetto.

Progetti standard saranno attivati secondo un approccio *bottom up* in tutti gli assi prioritari attraverso l'emanazione di bandi aperti.

I progetti strategici saranno caratterizzati da:

- il principio di un partenariato che interessi un'area vasta, ad esempio il coinvolgimento di un numero più elevato di beneficiari rispetto al requisito minimo di ammissibilità (si vedano di seguito i *Requisiti di ammissibilità*);
- l'ampiezza dei territori coinvolti per assicurare che una più ampia fascia di popolazione interessata dal Programma possa beneficiare dei risultati raggiunti;
- un ammontare finanziario più rilevante rispetto all'allocazione finanziaria prevista per i progetti standard;
- competenze e capacità tecniche e istituzionali specifiche e mirate al fine di assicurare impatti e benefici più incisivi/durevoli per l'intera area di cooperazione.

Data la loro natura strategica e l'impatto e il contributo attesi sull'intero sistema di programmazione, i progetti strategici saranno individuati e selezionati attraverso un approccio istituzionale *top - down*.

Tutte le operazioni saranno orientate al risultato e caratterizzate da un approccio basato sul territorio.

L'AdG assicurerà informazioni tempestive e trasparenti a tutti i beneficiari in merito alle caratteristiche dei tipi di operazioni e alle condizioni per la presentazione.

Presentazione di proposte progettuali

L'AdG, supportata dal SC, predisporrà i bandi per la presentazione dei progetti e il relativo pacchetto informativo. Tutta la documentazione pertinente sarà approvata dal CdS e successivamente divulgata rendendola disponibile sul sito web e attraverso altri canali nazionali.

Per la proposte di progetto e per la loro gestione saranno resi disponibili procedure standard per la presentazione, documentazione tecnica di supporto e manuali. Nei bandi saranno specificati la tipologia dei progetti attesi e ogni altro dettaglio necessario. Le domande dovranno essere presentate per via telematica all'AdG/SC dal beneficiario capofila.

Valutazione e selezione delle proposte progettuali

La selezione dei progetti verrà eseguita in applicazione dell'art. 12 del Reg. UE n. 1299/2013 dal CdS – con il sostegno del SC – sulla base della metodologia e criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, esaminata ed approvata dal CdS stesso (art. 110 del Regolamento Generale). Nel processo di valutazione, sia il SC che il CdS possono essere coadiuvati da esperti esterni.

I progetti verranno selezionati seguendo una procedura di valutazione standardizzata come descritto nei paragrafi precedenti dedicati alla descrizione delle funzioni dell'AdG e del SC.

Il CdS definirà procedure e criteri di selezione specifici per i progetti strategici.

Le proposte progettuali saranno sottoposte a un controllo di ammissibilità per verificare la loro conformità ai requisiti essenziali stabiliti dal bando e saranno valutate sulla base dei criteri di selezione.

Il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia intende sostenere principalmente le proposte progettuali i cui potenziali beneficiari abbiano sede nell'area di Programma. Alcune istituzioni italiane e croate considerate pertinenti per il loro contributo all'area, ma collocate geograficamente fuori dall'area di Programma (ad esempio Ministeri, Governi regionali incluse le loro agenzie, università con sedi distaccate collocate nell'area di Programma) saranno ciononostante considerate alla stregua dei beneficiari ammissibili aventi sede all'interno dell'area.

Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, il Programma potrà finanziare l'attuazione di parte di un'operazione al di fuori dell'area di Programma in base all'art. 20 del Reg. CTE e a condizione che siano rispettati i requisiti specifici riportati nel citato articolo.

Le caratteristiche di ammissibilità dei potenziali beneficiari sono riportati, per ogni Obiettivo Specifico, nella Sezione 2 del presente documento.

Requisiti di ammissibilità

Le proposte progettuali sono assoggettate al rispetto di requisiti formali che verranno specificati nei bandi e nel correlato pacchetto informativo per la presentazione dei progetti.

E' prevista la definizione di una serie di conformità amministrative e di criteri di ammissibilità al fine di assicurare la conformità ai requisiti formali di tutte le proposte di progetto presentate. Tale parte della valutazione sarà focalizzata soprattutto sui seguenti punti:

- presentazione entro i termini;
- completezza della documentazione prescritta per la presentazione delle proposte progettuali;
- sufficienti risorse per il co-finanziamento;
- assenza di altre fonti di finanziamento (doppio finanziamento) al momento della valutazione;
- requisiti relativi al partenariato e di ammissibilità geografica;
- ammissibilità del partenariato che includerà almeno due partner provenienti dai due Paesi coinvolti nel Programma (art. 12.2 del Regolamento CTE);
- ammissibilità dei richiedenti in conformità alla lista specifica riportata in ciascun Obiettivo Specifico. Nel caso in cui un GECT istituito secondo le normative di uno dei paesi partecipanti sia coinvolto in qualità di partner, può essere l'unico beneficiario dell'operazione a condizione che sia istituito da autorità o organismi pubblici dei due paesi partecipanti al programma.

Il SC controlla il rispetto dei criteri di ammissibilità delle domande. Le proposte non ammissibili sono respinte con decisione del CdS.

Ogni proposta di progetto suscettibile di avere effetti significativi sugli habitat naturali dei siti Natura 2000 (pertanto sono esentate le operazioni immateriali "soft"), dovrà essere soggetta a una appropriata valutazione delle sue conseguenze per il sito, nell'ottica degli obiettivi di conservazione del sito stesso, e potrà essere

finanziata solo dopo aver accertato che non sarà danneggiata l'integrità del sito in questione come disposto nella Direttiva Habitat 92/43/CEE art. 6(3) del 21 maggio 1992.

Criteri di selezione

Dopo aver controllato se la proposta progettuale sia conforme ai requisiti di ammissibilità, le candidature vengono valutate secondo i criteri di selezione preventivamente definiti e approvati dal CdS.

Il processo di valutazione mira a determinare il grado di contributo del progetto al raggiungimento degli obiettivi di Programma. Viene data notevole importanza all'orientamento al risultato di un progetto così come alla fattibilità dell'iniziativa proposta.

Verrà valutata anche la conformità ai criteri orizzontali.

In generale, i principi guida per la valutazione del progetto dovranno essere:

- rilevanza e coerenza della proposta progettuale, rispetto alla caratterizzazione transfrontaliera del programma, e al suo specifico valore aggiunto;
- contributo alla realizzazione delle priorità del Programma;
- sinergia e complementarità con gli altri programmi UE;
- risultati concreti e misurabili;
- durevolezza dei risultati.

Il programma sosterrà progettualità con un chiaro focus sulla realizzazione di azioni transfrontaliere congiunte che dimostrino il valore aggiunto della cooperazione territoriale. Le operazioni dovrebbero seguire un approccio orientato al risultato, ponendo enfasi sullo sviluppo di risultati ed output concreti, misurabili ed evidenti.

Durante la seconda fase, i progetti ammissibili saranno valutati sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Criteri di valutazione strategica:

- rilevanza, coerenza e contributo della proposta progettuale alla strategia generale del Programma, alla Priorità di Investimento e all'Obiettivo Specifico di riferimento;
- chiarezza degli obiettivi e misurabilità dei risultati;
- valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera;
- capacità di affrontare le esigenze e le sfide del territorio;
- rilevanza e coerenza del partenariato in base agli obiettivi del progetto;
- integrazione, sinergie e complementarità con altri programmi finanziati con fondi UE nazionali o regionali (cfr. sezione 6).

Criteri di valutazione operativa:

- idoneità della struttura di gestione;
- adeguatezza delle attività di comunicazione;
- adeguatezza, fondatezza e coerenza del piano di lavoro;
- efficacia ed efficienza del budget (rapporto qualità-prezzo).

Tutti i progetti dovranno garantire coerenza ed essere in sinergia con i programmi regionali e nazionali FESR e/o con altri strumenti finanziari pertinenti a livello regionale/locale.

Inoltre, per ogni bando, saranno stabiliti e messi a disposizione dei potenziali richiedenti criteri di valutazione specifica.

Singoli bandi potranno prevedere requisiti minimi di qualità, in aggiunta ai criteri di ammissibilità, che i progetti devono soddisfare per poter essere finanziati.

L'AdG, in collaborazione con il SC, dovrà verificare il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato nonché l'assenza di doppio finanziamento e di comportamenti fraudolenti.

Processo decisionale

I risultati della verifica di ammissibilità sono sottoposti al CdS per la loro approvazione.

I risultati della procedura di valutazione sono sottoposti al CdS, il cui processo decisionale sarà disciplinato nel dettaglio nel regolamento interno.

L'AdG informerà immediatamente tutti i Beneficiari capofila sui risultati della valutazione; la comunicazione dovrà anche contenere informazioni nel caso il capofila intenda presentare un reclamo.

Per ciascun progetto finanziato sarà predisposto un contratto di sovvenzione che verrà sottoscritto dal Beneficiario capofila - in rappresentanza del partenariato - e dall'AdG: lo schema del contratto di sovvenzione sarà preventivamente sottoposto al CdS per la sua approvazione.

Il Beneficiario capofila dovrà, inoltre, firmare un contratto di partenariato con i propri partner; questo documento dovrà far riferimento ai doveri e agli obblighi del capofila nei confronti dell'AdG.

L'AdG può richiedere al Beneficiario capofila, quale condizione per la sottoscrizione del contratto di sovvenzione, ogni ulteriore garanzia attestante la sua capacità finanziaria in ordine al soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'attuazione del progetto.

Ai sensi dell'art. 115 del Regolamento Generale, l'AdG renderà pubblicamente disponibile la graduatoria dei progetti in formato elettronico tabellare sul sito web del Programma.

Monitoraggio delle operazioni

Il programma dovrà monitorare regolarmente le operazioni finanziate per controllare i loro progressi nel raggiungimento degli obiettivi da esse prefissati e la loro performance finanziaria in conformità con le proposte progettuali approvate. La realizzazione delle attività verrà monitorata attraverso controlli in loco a campione.

Il monitoraggio avverrà con regolarità e verrà effettuato attraverso un sistema elettronico in grado di registrare, raccogliere e archiviare tutti i dati. Report di avanzamento verranno trasmessi dal capofila, a nome del partenariato, all'AdG/SC.

Il monitoraggio delle operazioni sarà svolto in conformità ai requisiti previsti a livello nazionale in Italia e in Croazia.

Verifica della spesa e gestione e controllo finanziari

Secondo l'artt. 125.4, 125.5 del Regolamento Generale e l'art 23 del Regolamento CTE, l'AdG dovrà fare affidamento su un sistema in grado di assicurare che la verifica della spesa e della relativa documentazione e le attività di audit richieste siano svolte in conformità ai requisiti previsti dall'articolo 72.g del Regolamento Generale. A questo riguardo per ciascuno Stato Membro partecipante al Programma sarà istituito un sistema di controllo in grado di assicurare la necessaria verifica finanziaria dei prodotti e dei servizi cofinanziati, la corrispondente produzione degli output e l'adozione di misure antifrode proporzionate.

In ciascuno Stato membro partecipante al Programma saranno designati controllori responsabili della verifica delle spese sostenute dai partner di progetto collocati nel proprio territorio; i sistemi di controllo istituiti da ciascuno Stato Membro dovranno assicurare che la spesa sostenuta da un beneficiario possa essere verificata entro un periodo di tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario interessato (art. 23.4 del Regolamento CTE).

In Croazia il controllo di primo livello sarà organizzato secondo un sistema centralizzato; l'organo incaricato sarà l'Agenzia per lo Sviluppo regionale della Repubblica di Croazia, Dipartimento gestione finanziaria e rendicontazione, Servizio controllo di primo livello.

In Italia il sistema di controllo di primo livello si baserà su una lista di esperti istituita per il Programma da parte dell'AdG, con il supporto del SC. I componenti della lista saranno selezionati in base a requisiti di integrità, professionalità ed indipendenza e diventeranno operativi a seguito di idonea formazione sulle attività di controllo.

L'AdG si accerterà che le spese di ciascun beneficiario partecipante ad un progetto siano state verificate da un controllore a tal fine preposto.

L'AdG raccoglierà dagli Stati Membri informazioni sui loro sistemi di controllo per la stesura della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo.

Gli Stati membri dovranno informare tempestivamente l'AdG su ogni cambiamento nel loro sistema di controllo. L'AdG dovrà contribuire ad assicurare un funzionamento regolare del sistema di controllo, attraverso l'organizzazione di seminari di formazione e incontri di coordinamento. In ogni caso, l'AdG redigerà manuali comuni sulle procedure di controllo per assicurare controlli equi e imparziali ai beneficiari di entrambi i territori.

In più, per assicurare il suo regolare funzionamento, l'AdG può:

- eseguire, con l'assistenza del SC, controlli mirati volti ad accertare la sussistenza dell'operazione, controlli sulla plausibilità della spesa e controlli a campione;

- eseguire una verifica qualitativa sui sistemi di controllo, anche sulla base di indagini a campione.

Rimborso della spesa da parte dell'AdG ai Beneficiari capofila

Secondo l'art. 13.2 lett. c) del Regolamento CTE, il beneficiario capofila dovrà assicurare che la spesa dichiarata da tutti i beneficiari coinvolti nel proprio partenariato di progetto sia stata sostenuta durante la realizzazione del progetto e corrisponda alle attività concordate tra tutti i beneficiari, in conformità al contratto di sovvenzione.

Come principio generale, le spese per la realizzazione delle operazioni devono essere anticipate dai beneficiari. L'AdG assicurerà, nel rispetto della normativa italiana, che sia corrisposto ai beneficiari un anticipo fino al 10% subordinatamente alla disponibilità dei fondi FESR (derivanti dal pagamento di pre-finanziamento iniziale, pre-finanziamento annuale o pagamento intermedio) e al fatto che non si verifichino ulteriori circostanze che possano compromettere la sana gestione finanziaria del Programma.

Se opportuno, l'AdG potrà richiedere che sia attivata una garanzia finanziaria prima dell'erogazione dell'anticipo.

La spesa di tutti i partner deve essere validata dai controllori autorizzati.

Il beneficiario capofila raccoglie tutte le certificazioni dei partner di progetto rilasciate dai controllori e le include nel report di avanzamento del progetto contenente i risultati complessivi dell'iniziativa e la spesa ammissibile e validata sostenuta per la realizzazione degli obiettivi.

Dopo aver compiuto i necessari controlli volti ad assicurare l'accuratezza e la correttezza della richiesta di pagamento, l'AdG, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 132 del Regolamento Generale, effettua il pagamento delle risorse FESR al Beneficiario capofila (sia italiano che croato) che sarà responsabile del trasferimento del contributo agli altri partner del progetto. L'AdG pagherà anche la parte nazionale di co-finanziamento, quando dovuto, al Beneficiario capofila appartenente all'area eleggibile italiana. Il pagamento della parte di co-finanziamento nazionale croato sia al Beneficiario capofila sia ai Partner di progetto croati, sarà responsabilità della Repubblica di Croazia.

L'AdG garantisce all'Autorità di pagamento delle Istituzioni croate puntuali informazioni circa i pagamenti dei fondi FESR, al fine di sbloccare la corresponsione della parte croata di finanziamento al suo Beneficiario capofila o ai partner di progetto.

Tutti i pagamenti e i trasferimenti relativi alla quota di spese imputabili al fondo FESR saranno effettuati in euro (art. 80 del Regolamento Generale).

Disposizioni per la gestione dei reclami

L'AdG adotta procedure standardizzate per la gestione dei reclami durante l'attuazione del Programma per offrire servizi migliori sia ai potenziali che agli effettivi beneficiari.

I reclami possono essere:

- volti a riconsiderare il risultato del processo di selezione, compresi i ricorsi amministrativi;
 - reclami non rientranti tra i ricorsi amministrativi, compresi quelli presentati da cittadini o da ONG.
- Per quanto concerne il primo caso, è obbligatorio applicare la normativa vigente, mentre per il secondo verranno identificate e condivise specifiche procedure per addivenire ad una soluzione rapida.

Saranno previste le seguenti azioni:

- predisporre modalità specifiche per la presentazione dei reclami, da presentarsi preferibilmente in forma scritta - per esempio attraverso un forum on line e/o indirizzi e-mail appositamente dedicati; in caso di ricorsi ricevuti via help-desk, questi verranno registrati;
- fornire adeguate informazioni ai richiedenti e ai beneficiari sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di presentazione dei reclami (compreso come e a chi indirizzare il reclamo);
- definizione della gestione dei reclami, identificando per ogni fase i ruoli, le responsabilità e i tempi di risposta, nell'ambito delle funzioni dell'AdG;
- istituire un database relativo ai reclami, incluse le soluzioni individuate e i reclami risolti;
- monitorare regolarmente i reclami, allo scopo di individuare i punti di debolezza nella gestione del programma e l'adozione di misure correttive.

Con riferimento alla lettera c) di cui sopra e secondo quanto disposto dall'art. 74(3) del Regolamento UE n. 1303/2013, verrà istituito un Registro dei Reclami con specifiche regole procedurali e figure di riferimento.

Nello specifico, qualsiasi quesito relativo alla valutazione delle progettualità proposte sarà esaminato e riscontrato da parte dell'AdG/SC.

Se necessario, e con riferimento alla lettera e) di cui sopra, i reclami residui saranno esaminati e riscontrati congiuntamente dalla presidenza del CdS e dall'AdG/SC. Qualora lo ritenga necessario, la presidenza può decidere di rinviare un reclamo al CdS. Una panoramica dei reclami esaminati e riscontrati dalla presidenza del CdS e dall'AdG/SC, sarà fornita al CdS nell'incontro successivo.

La medesima procedura di reclamo, come sopra descritto, verrà applicata anche ad altre fasi di attuazione del progetto di competenza degli organi di programma.

Ulteriori dettagli relativi alla predisposizione del Registro dei Reclami saranno inseriti nella Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo.

La procedura relativa al Registro dei Reclami di cui sopra non pregiudica alcun meccanismo o processo per risarcimento legale a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda le domande non accolte.

Scambio elettronico dei dati

Come specificato all'art. 74 del Regolamento Generale tutti i flussi informativi con la Commissione europea dovranno essere realizzati attraverso un sistema elettronico di interscambio dati. La trasmissione dei dati finanziari è regolata dall'art. 112 del Regolamento Generale.

Per quanto riguarda gli obblighi previsti all'art. 122.3 del Regolamento Generale e ulteriormente specificati nel Regolamento esecutivo della Commissione n. 1011/2014, anche gli scambi di informazioni tra beneficiari e l'AdG, l'AdC e l'AdA sono effettuati per mezzo di un sistema elettronico di interscambio dati. Lo scambio di documenti e dati include le relazioni sullo stato di avanzamento, le richieste di pagamento e lo scambio di informazioni in merito alle verifiche di gestione e gli audit.

In aggiunta alle caratteristiche previste all'art. 9 del suddetto regolamento esecutivo, il sistema di monitoraggio elettronico da adottare per il Programma dovrà essere in grado di assicurare:

- integrità e riservatezza dei dati;
- autenticazione del mittente secondo le indicazioni della Direttiva 1999/93/EC4;
- archiviazione in conformità alle regole di conservazione definite nell'art. 140 del Regolamento Generale;
- sicurezza nel trasferimento dei dati;
- disponibilità durante e fuori degli orari d'ufficio (fatte salve le attività di manutenzione tecnica);
- accessibilità da parte degli Stati Membri e dei beneficiari, direttamente o tramite servizi di interfaccia per la sincronizzazione e registrazione automatica dei dati con i sistemi di gestione informatici nazionali, regionali e locali;
- tutela della privacy dei dati personali per le persone fisiche e dei dati commerciali confidenziali per le persone giuridiche in merito alle informazioni elaborate (in conformità alla Direttiva 2002/58/CE riguardante il trattamento di dati personali e la tutela della privacy nel settore della comunicazione elettronica e della Direttiva 1995/46/CE sulla protezione degli individui in merito al trattamento di dati personali e al libero scambio di tali dati).

Il sistema informatico utilizzato sarà adeguato agli standard di sicurezza e di affidabilità riconosciuti. Saranno applicate procedure condivise che garantiscano l'affidabilità della contabilità, del monitoraggio e della reportistica finanziaria in formato elettronico.

Lo scambio di dati su supporto informatico sarà assicurato con i sistemi di monitoraggio nazionali, sia italiani che croati.

Contributo degli Stati Membri al finanziamento dell'assistenza tecnica

Il budget di programma previsto per l'assistenza tecnica del programma è finanziato congiuntamente dagli Stati Membri, che sono autorizzati a trasferire la loro quota di cofinanziamento nazionale per l'assistenza tecnica all'AdG in proporzione alle risorse FESR di Programma (Italia 83%, Croazia 17%).

L'AdG dovrà informare regolarmente il CdS sulla situazione dei pagamenti.

Informazione e comunicazione

L'AdG elabora, con il supporto del SC, una strategia di comunicazione entro 6 mesi dall'adozione del Programma. Essa sarà proporzionata alla dimensione finanziaria del Programma. La strategia di

comunicazione dovrà includere gli elementi disposti nell'Allegato XII del Regolamento Generale e dovrà essere approvata dal CdS, comprese le sue modifiche.

La strategia sarà in vigore per l'intero periodo di programmazione, integrata da piani di lavoro annuali.

Lo scopo della strategia di comunicazione è duplice:

- informare i potenziali richiedenti sulle opportunità di finanziamento nell'ambito del Programma di cooperazione;
- comunicare gli avanzamenti e i risultati del Programma al pubblico in generale.

Il Programma e tutte le attività di comunicazione dei progetti dovranno conformarsi ad una immagine grafica coordinata introdotta su base volontaria dai programmi CTE per il periodo 2014-2020.

Gli Stati Membri dovranno supportare l'AdG nell'assicurare l'effettiva applicazione dei requisiti di informazione e pubblicità adottando appropriate misure per la diffusione delle informazioni e l'adeguata pubblicità nei loro territori.

Allo stesso modo, anche i progetti approvati possono contribuire alla promozione del programma attraverso la diffusione dei loro risultati e il coinvolgimento di gruppi target.

Valutazione del Programma

Il Programma è stato oggetto di una valutazione ex-ante da parte di valutatori indipendenti con lo scopo di migliorare la qualità del Programma e di ottimizzare l'allocazione delle risorse di budget. Le raccomandazioni emerse durante tale valutazione sono state prese in considerazione nella fase di stesura del programma.

In conformità all' art. 56 del Regolamento Generale, l'AdG formula un piano di valutazione che sarà approvato dal CdS in linea con le disposizioni dettate nell'art. 110.2 lett.c) del Regolamento Generale.

In conformità all'art. 56 del Regolamento Generale, saranno svolte valutazioni sull'efficacia, l'efficienza e l'impatto del programma, anche in considerazione delle tematiche trasversali e dei principi orizzontali. Durante il periodo di programmazione, sarà valutato come il sostegno finanziario abbia contribuito agli obiettivi per ciascuna priorità e anche la copertura territoriale dell'area di Programma. Tutte le valutazioni, raccomandazioni e le azioni conseguenti saranno esaminate e approvate dal CdS.

In conformità all'art. 57 del Regolamento Generale, la valutazione ex-post è svolta sotto la responsabilità della Commissione europea congiuntamente agli Stati Membri.

5.4 Attribuzione di responsabilità tra gli Stati Membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'Autorità di Gestione o dalla Commissione

Fatta salva la responsabilità degli Stati Membri nel rilevare e correggere irregolarità e nel recuperare somme indebitamente pagate ai sensi dell'art. 122.2 del Regolamento Generale, l'AdG dovrà assicurare che ogni ammontare corrisposto come risultato di una irregolarità venga recuperato al Beneficiario capofila. In conformità all'art. 27 del Regolamento CTE, i Partner di Progetto dovranno rimborsare al Beneficiario capofila ogni ammontare indebitamente percepito.

Dal momento che gli Stati Membri detengono la responsabilità globale del sostegno FESR concesso al Beneficiario capofila o ai Partner di progetto che risiedono nei loro territori, essi devono assicurare – prima di certificare la spesa – che sarà garantita ogni rettifica finanziaria e che si attiveranno per recuperare ogni ammontare perso a causa di irregolarità o negligenza causata da un beneficiario con sede nel loro territorio.

L'AdG è responsabile del rimborso delle somme recuperate al bilancio generale della Commissione europea, in base alla ripartizione delle responsabilità di ciascuno Stato Membro partecipante, come descritto in seguito. L'AdG rimborserà i fondi alla Commissione una volta che l'ammontare sia recuperato da Beneficiario capofila, Partner del progetto e Stato Membro.

Nel caso in cui l'AdG si faccia carico di qualsiasi spesa legale per i procedimenti di recupero – iniziati dopo consultazione e in reciproco accordo con i rispettivi Stati Membri, anche se i procedimenti non hanno successo – tali spese verranno rimborsate dagli Stati Membri in cui ha sede il Beneficiario capofila o il Partner di progetto responsabile di dette procedure.

Dettagli sulla procedura potranno essere inclusi nella Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo da definirsi in ottemperanza all'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare:

- per le spese correlate al progetto, la responsabilità finale è in carico allo Stato Membro nel quale ha sede il Beneficiario capofila o il Partner del progetto implicato. In conformità all'art.122 del Regolamento

Generale, ciascuno Stato Membro è responsabile di segnalare alla Commissione europea e nel contempo all'AdG le irregolarità compiute dai beneficiari aventi sede nel proprio territorio. Se lo Stato Membro non rispetta tale obbligo, l'AdG ha titolo per sospendere i pagamenti a tutti i partner di progetto aventi sede nel territorio di detto Stato Membro;

- in caso di irregolarità sistemica o di correzione finanziaria (quest'ultima decisa dalla Commissione europea), gli Stati Membri si faranno carico delle relative conseguenze finanziarie proporzionalmente alla irregolarità rilevata nel loro territorio. Qualora non fosse possibile collegare l'irregolarità sistemica o la correzione finanziaria ad uno specifico Stato Membro, gli Stati membri saranno responsabili in proporzione al loro contributo FESR pagato al rispettivo partner nazionale interessato;
- nel caso in cui l'AdG incorra in irregolarità relative al budget di assistenza tecnica, essa stessa si farà carico della responsabilità correlata all'irregolarità amministrativa.

Qualora l'AdG/AdC, il SC o uno Stato Membro individui un'irregolarità, questi dovrà informare tempestivamente lo Stato Membro responsabile o l'AdG e l'AdC, per assicurare la trasmissione delle relative informazioni all'AdA/GdR, dove pertinente.

Gli Stati Membri possono decidere di non recuperare un importo da un beneficiario, se l'importo che deve essere recuperato non supera, al netto degli interessi, 250 Euro di contributo del Fondo.

Parallelamente a o dopo il rimborso dell'ammontare non recuperabile da parte dello Stato Membro all'AdG, lo Stato Membro ha il diritto di assicurarsi il rimborso dal partner di progetto situato sul proprio territorio, se necessario anche attraverso un'azione legale.

A questo proposito l'AdG e il Beneficiario capofila dovranno attenersi a quanto stabilito dal contratto di sovvenzione e dall'Accordo di Partenariato dello Stato Membro interessato.

Più in generale, il Programma Italia – Croazia richiede, in caso di spese sostenute con fondi FESR attraverso contratti/concessioni pubbliche, che gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico degli Stati Membri rispettino la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e in particolare: (i) le Direttive 2004/18/CE e 2004/17 CE, (ii) le Direttive 2014/23/UE, 2014/24 UE e 2014/25/UE una volta recepite dalla legislazione nazionale; (iii) le Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE e (iv) i principi generali in materia di appalti pubblici derivanti dal Trattato sul Funzionamento dell'UE.

Nel caso in cui la Corte dei Conti europea o la Commissione Europea riscontrino irregolarità derivanti da tipologie di spese considerate non ammissibili o da rettifiche finanziarie oggetto di decisione della Commissione Europea in base agli Articoli dal 144 al 147 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, qualsiasi relativo scambio di corrispondenza tra la Commissione Europea e lo Stato Partner verrà inviato in copia all'AdG/SC; quest'ultimo informerà l'AdA e il GdR.